

***FONDO PENSIONE
DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO
UNIPOL***

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1292 – I Sezione Speciale – Fondi Pensione Preesistenti

STATUTO

(aggiornato con le modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2018)

STATUTO

del "FONDO PENSIONE dei DIPENDENTI delle IMPRESE del GRUPPO UNIPOL"

Art. 1 – DENOMINAZIONE – FONTI ISTITUTIVE

1. La "Cassa interaziendale di previdenza ed assistenza dei dipendenti delle Imprese del gruppo Unipol" costituita in data 21 dicembre 1988 con lo scopo di erogare le prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dal CCNL del personale delle imprese di assicurazione del 29 ottobre 1987 e successive modifiche e/o integrazioni e dal CIA del 17 novembre 1988 e successive modifiche e/o integrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 124/93 e successive modifiche ed integrazioni, assume la denominazione di "Fondo Pensione dei dipendenti delle imprese del gruppo Unipol" di seguito denominato per brevità " Fondo" o "Fondo Pensione". Il Fondo Pensione, iscritto all'albo tenuto dalla COVIP, assume la forma giuridica di associazione riconosciuta. Il Fondo Pensione è costituito in virtù di quanto stabilito dal CIA del 17 novembre 1988 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 2 – SEDE

1. Il Fondo Pensione ha sede in Bologna, via Stalingrado n. 45.

Art. 3 – SCOPI

1. Il Fondo Pensione ha lo scopo di erogare, senza fini di lucro, a favore degli iscritti, trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico definiti dal CCNL del personale delle imprese di assicurazione del 29 ottobre 1987 e successive modifiche e/o integrazioni e dai vigenti accordi collettivi aziendali.

Art. 4 – DURATA

1. La durata del Fondo è fissata fino al 30 giugno 2100 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea.

Art. 5 – ISCRITTI AL FONDO

1. Possono iscriversi al Fondo Pensione tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con esclusione del personale Dirigente, alle dipendenze delle Società del Gruppo Unipol ai quali sono applicati i contratti collettivi di lavoro di cui all'art. 3, nonché i lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato con esclusione del personale dirigente, alle dipendenze delle medesime Società, ai quali sono applicati i contratti collettivi di lavoro di cui all'art. 3, che aderiscano

al Fondo tramite il solo conferimento del TFR ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. a) del D. Lgs. 252/05 e successive modifiche e integrazioni.

2. Sono altresì iscritti al Fondo i lavoratori di cui al comma precedente, i quali abbiano aderito con conferimento tacito del TFR ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. b) del D. Lgs. 252/05 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'iscrizione al Fondo Pensione è volontaria, deve essere preceduta dalla consegna dei documenti informativi previsti dalla COVIP e deve essere effettuata secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

4. Possono restare associati al Fondo, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a trasferimento di azienda, operato ai sensi della normativa vigente in materia, ovvero per effetto di processi di riorganizzazioni societarie, abbiano perso i requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2 e sempre che per l'impresa cessionaria o trasformata non operi analogo fondo di previdenza complementare. La permanenza nel Fondo Pensione richiede, nell'accordo sindacale, l'integrale accettazione del presente Statuto e degli atti correlati e delle clausole per la previdenza complementare definite dalle fonti istitutive, ivi incluse quelle relative alla contribuzione.

5. I lavoratori provenienti da altre forme pensionistiche complementari possono chiedere, al momento della presentazione della domanda di iscrizione al Fondo, di trasferire la posizione pensionistica maturata presso la forma di provenienza. La domanda di iscrizione, indirizzata alla sede legale del Fondo, deve essere corredata della documentazione stabilita dal Regolamento necessaria a provare l'eventuale status di "vecchio iscritto" agli effetti di legge.

Art. 6 – TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

1. L'iscritto, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'iscritto che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un

terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;

- d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D. Lgs. 252/05, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro senza aver maturato i requisiti per il diritto alla pensione complementare di cui al successivo art. 8;
- e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
- f) riscattare parzialmente la posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14 comma 5 del D. Lgs. 252/2005 nella misura del 30% o del 50%. Il riscatto parziale può essere esercitato per non più di due volte.

3. In caso di decesso dell'iscritto prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. La richiesta di riscatto o di trasferimento corredata da idonea documentazione, deve essere presentata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla sede legale del Fondo, la quale avrà effetto dal giorno del ricevimento.

6. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'iscritto con tempestività e comunque entro il termine di sei mesi dalla ricezione della richiesta.

7. La posizione individuale dell'iscritto, in caso di riscatto e di trasferimento, è determinata in misura pari ai contributi versati, aumentati di un importo corrispondente ai rendimenti derivanti dalla gestione assicurativa di cui al successivo art. 12.

8. Il trasferimento della posizione individuale ed il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 7 – CONTRIBUZIONE AL FONDO

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante: i contributi a carico del lavoratore; i contributi del datore di lavoro; il TFR maturando.

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori è stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura

percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 252/05.

3. Ferme restando le predette misure minime, l'iscritto determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

4. E' prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni normative e delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. E' comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.

5. In costanza del rapporto di lavoro l'iscritto ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

6. In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane l'iscrizione al Fondo Pensione e l'obbligo contributivo a carico delle Società del Gruppo Unipol e del lavoratore è rapportato al trattamento retributivo spettante al lavoratore in base ai vigenti accordi collettivi aziendali.

7. L'iscritto può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

8. Il Fondo può richiedere una specifica ulteriore contribuzione diretta a far fronte agli oneri di gestione del Fondo stesso.

Art. 8 – BENEFICIARI E PRESTAZIONI

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'iscritto, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art. 7 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun iscritto, è alimentata dai contributi versati, dagli importi derivanti da

trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

4. L'iscritto che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. L'iscritto, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'iscritto può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'iscritto ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 6 e 28, ovvero la prestazione pensionistica.

8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

9. L'iscritto ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'iscritto può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

10. L'iscritto che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

11. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità,

sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

12. Le prestazioni pensionistiche complementari sono commisurate ai contributi e sono determinate in conformità al principio della capitalizzazione. Tali prestazioni sono adeguate in funzione dei proventi realizzati per l'effetto dell'impiego dei contributi stessi nella convenzione sottoscritta con il gestore prescelto.

Art. 9 – PRESTAZIONI COLLEGATE o ACCESSORIE

1. Oltre alle prestazioni pensionistiche di cui al precedente art. 8, il Fondo Pensione può erogare prestazioni per invalidità e premorienza mediante la stipulazione di apposite convenzioni con imprese assicurative.

2. Per l'erogazione delle suddette prestazioni, il Fondo richiede specifiche ulteriori contribuzioni rispetto a quelle destinate a finanziare la posizione pensionistica complementare.

3. Il tipo delle prestazioni e i criteri di accesso alle stesse sono quelli previsti dal Regolamento di attuazione.

Art. 10 – TRASPARENZA

1. Il Fondo Pensione invierà annualmente a ciascun iscritto una situazione riassuntiva della posizione pensionistica individuale, con l'indicazione dei seguenti elementi:

- andamento finanziario e gestionale del Fondo;
- totale dei versamenti effettuati;
- valorizzazione degli stessi alla data dell'estratto conto.

2. La predisposizione delle misure di trasparenza nei rapporti con gli iscritti sarà effettuata in conformità alle indicazioni fornite dalla Commissione di Vigilanza ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 252/05 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11 – ENTRATE DEL FONDO

1. Le entrate del Fondo Pensione sono costituite da:

- a) i contributi versati dal datore di lavoro e dagli iscritti;
- b) gli importi trasferiti al Fondo relativi alle posizioni pensionistiche maturate presso altre forme pensionistiche complementari;
- c) gli interessi e i rendimenti delle disponibilità amministrative;
- d) ogni altro provento che spetti o affluisca al Fondo a qualsiasi titolo.

2. Il patrimonio del Fondo è costituito da ogni bene o credito di cui, a qualsiasi titolo, il Fondo divenga proprietario o titolare.

Art. 12 – GESTIONE DELLE RISORSE

1. Per la erogazione delle prestazioni pensionistiche, il Fondo Pensione utilizza le contribuzioni ricevute per la sottoscrizione di contratti assicurativi di cui ai Rami Vita I, III e V dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 209/05.

Art. 13 – SPESE DI GESTIONE

1. Le spese di gestione del Fondo Pensione, deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sono a carico delle Imprese del Gruppo Unipol che si impegnano inoltre a fornire idonei locali per il funzionamento dello stesso.

2. Ogni impresa concorre pro-quota alle spese indicate, in relazione al numero dei propri dipendenti iscritti.

Art. 14 – ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Art. 15 – ORGANI DEL FONDO

1. Sono organi del Fondo Pensione:

- l'Assemblea dei Delegati,
- il Consiglio di Amministrazione,
- il Presidente e il Vicepresidente,
- il Responsabile del Fondo,
- il Collegio dei Revisori.

Art. 16 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI

1. L'Assemblea è l'organo deliberativo del Fondo.

2. L'Assemblea è costituita dai Delegati eletti dai lavoratori iscritti al Fondo, con le modalità di seguito indicate.

3. Verrà eletto un Delegato ogni 100 iscritti, o frazione, aventi diritto al voto.

4. Per le Imprese del Gruppo Unipol con meno di 100 dipendenti iscritti verrà eletto 1 Delegato.

5. I Delegati durano in carica tre anni. Qualora nel corso del triennio uno o più

Delegati vengano a cessare dalla carica per le cause previste dal regolamento elettorale, la sostituzione avviene secondo le procedure stabilite dal regolamento stesso.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;
- c) nomina il Presidente del Collegio dei Revisori;
- d) determina l'eventuale compenso dei Revisori;
- e) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Revisori e sulla loro revoca;
- f) delibera su eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione, in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo;
- g) delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

6. L'Assemblea straordinaria delibera in materia di:

- a) modifiche dello statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- b) scioglimento del Fondo;
- c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 17 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria è effettuata mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, diretta a ciascun Delegato e a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori. Detta convocazione dovrà essere inviata mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima della data della riunione, all'indirizzo notificato al Fondo dai predetti soggetti.

2. In caso di particolare urgenza, la comunicazione di cui al comma precedente potrà essere effettuata mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 giorni prima della data della riunione.

3. L'Assemblea in seduta ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

4. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando lo richiedano, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno un decimo dei Delegati a norma dell'art. 20 del codice civile ovvero tre membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 – DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Delegati.
2. Ogni Delegato può farsi rappresentare con delega scritta da un altro Delegato non consigliere o revisore. Ogni Delegato non può essere portatore di più di una delega.
3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Delegati e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
4. Qualora l'Assemblea ordinaria non sia validamente costituita in prima convocazione, l'avviso di convocazione di cui ai commi 1 e 2 dell' art. 17, conterrà anche la data, l'ora e il luogo per la seconda convocazione la quale potrà tenersi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima riunione.
5. L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Delegati presenti.
6. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria.
7. Per modificare lo Statuto del Fondo l'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze di cui al successivo art. 30.
8. Per deliberare lo scioglimento del Fondo l'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze di cui al successivo art. 31.

Art. 19 – VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
2. Il Presidente dell'Assemblea designa un Segretario ed eventualmente due scrutatori.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
4. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

5. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 20 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Fondo Pensione è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da 10 membri.

2. In attuazione del principio di pariteticità: 5 degli Amministratori sono designati dalle Società del Gruppo Unipol in rappresentanza dei datori di lavoro, gli altri 5 sono eletti dall'Assemblea dei Delegati.

3. Il candidato a Consigliere di amministrazione che rivesta già la carica di Delegato in Assemblea, decade da questa funzione in caso di elezione.

4. I Consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

5. Nessun compenso è dovuto agli Amministratori.

6. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità stabiliti dalla legge, nei limiti e alle condizioni della normativa vigente pro-tempore.

Art. 21 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di amministrare il Fondo ed è investito dei più ampi poteri per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto.

2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- elegge il Presidente e il Vice Presidente tra i membri del Consiglio;
- nomina il Responsabile del Fondo;
- convoca l'Assemblea dei Delegati;
- cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- delibera la stipulazione di convenzioni con i soggetti gestori prescelti, abilitati alla gestione delle risorse del Fondo dalla legislazione vigente pro-tempore;
- definisce l'organizzazione del Fondo;
- cura la trasparenza del Fondo nella comunicazione agli iscritti;
- cura la gestione del Fondo e delibera in sede di approvazione del bilancio preventivo l'ammontare delle spese di gestione e di funzionamento del Fondo;
- predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il bilancio preventivo e consuntivo;

- predispone il prospetto della composizione e del valore del patrimonio del Fondo in conformità alle delibere adottate dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione;
- stabilisce le modalità di iscrizione al Fondo;
- stabilisce le modalità di versamento dei contributi;
- delibera le modifiche del Regolamento;
- sottopone all'Assemblea eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali del Fondo e alle modifiche dello Statuto, nonché alla procedura di liquidazione del Fondo medesimo.

Art. 22 – CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri o comunque almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine all'attività in corso, ai programmi gestionali e alla esecuzione di quanto stabilito dall'Assemblea.

2. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono fatte con comunicazione scritta da inviare, tramite mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, almeno 5 giorni prima della data della riunione, all'indirizzo notificato al Fondo da ciascun Amministratore e da ciascun Revisore.

3. In casi di particolare urgenza, la convocazione di cui al comma precedente è effettuata tramite mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 giorni prima della data della riunione.

4. È consentita agli Amministratori ed ai Revisori la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione. In tale ipotesi, chi presiede la riunione accerta – dandone atto a verbale – l'identità degli Amministratori e dei Revisori presenti anche mediante collegamento con mezzi di telecomunicazione.

5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.

7. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 23 – SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. Qualora, durante il mandato, vengano a mancare uno o più Amministratori nominati dalle Società, queste provvedono alla sostituzione.
2. Qualora durante il mandato, vengano a mancare uno o più degli Amministratori di nomina assembleare, il Presidente o gli Amministratori rimasti in carica, convocano l'Assemblea perché provveda alla loro sostituzione.
3. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
4. Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'assemblea dal Collegio dei Revisori, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del presente articolo.

Art. 24 – RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

1. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2629 del codice civile.
2. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli Amministratori si applicano anche al Presidente del Fondo.
3. In caso di revoca di uno o più Amministratori si applicano le norme di cui all'art. 23 del presente Statuto.

Art. 25 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, di triennio in triennio, tra i propri componenti di nomina aziendale rappresentanti le Società del Gruppo Unipol e quelli eletti dall'Assemblea dei Delegati rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo e sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente sovrintende al funzionamento del Fondo, provvede a convocare e presiede le sedute dell'Assemblea, convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Presidente, in presenza di vicende che possano incidere sull'equilibrio del Fondo, ha l'obbligo di riferire alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

5. In caso impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

6. La firma sociale spetta inoltre, singolarmente, al Vice Presidente.

7. Le disposizioni riguardanti incasso o pagamento di somme dovranno essere sottoscritte in via congiunta, dal Presidente e dal Vice Presidente o da uno di essi con un Consigliere.

Art. 26 – RESPONSABILE DEL FONDO

1. Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.

4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

5. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.

6. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo:

- verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli iscritti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.

7. Il Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 27 – COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori è composto da 2 componenti effettivi di cui 1 nominato dalle Società del Gruppo Unipol e 1 eletto dall'Assemblea dei Delegati nonché da 2 membri supplenti di cui 1 nominato dalle Società del Gruppo Unipol e 1 eletto dall'Assemblea dei Delegati.
2. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi. Il Revisore che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito dal supplente nominato in rappresentanza delle rispettive parti. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.
3. Se con i Revisori supplenti non si completa il Collegio dei Revisori, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.
4. Il Collegio dei Revisori delibera all'unanimità.
5. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.
6. Al Collegio spettano i compiti ed i doveri previsti dall'articolo 2403 e seguenti del Codice Civile, ivi compreso il controllo contabile ex art. 2409 – bis c.c.
7. Ai sensi dell'art. 5, comma 8, del D. Lgs. 252/05 e successive modifiche ed integrazioni, nei confronti dei membri del Collegio dei Revisori si applica l'art. 2407 del Codice Civile.
8. Il candidato a Revisore che rivesta già la carica di Delegato in Assemblea, decade da questa funzione in caso di elezione.
9. I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee dei Delegati.
10. I Revisori che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono. I Revisori che non assistono senza giustificato motivo, a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
11. I membri del Collegio dei Revisori devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità stabiliti dalla legge, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente pro-tempore.
12. I Revisori hanno l'obbligo di riferire alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione in merito alle irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro ufficio.

Art. 28 – ANTICIPAZIONI

1. L'iscritto può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto o la costruzione della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento, con le modalità stabilite dal Regolamento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli Istituti di previdenza obbligatoria.

Art. 29 – CONTROVERSIE

1. Tutte le eventuali controversie tra iscritti, tra Delegati e tra questi e il Fondo relative allo svolgimento dell'attività del Fondo Pensione e alla interpretazione del presente Statuto, saranno risolte mediante arbitrato irrituale, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bologna, da un arbitro unico nominato secondo detto Regolamento, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

2. L'arbitro unico deciderà secondo diritto regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterrà più opportuno; la sua decisione viene fin d'ora

riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro volontà contrattuale.

3. La presente clausola compromissoria non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di adire il giudice ordinario per l'ottenimento di provvedimenti, in particolari monitori e cautelari, non concedibili dagli arbitri. In tal caso esclusivamente competente è il foro di Bologna.

Art. 30 – MODIFICHE STATUTARIE

1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria.

2. Per modificare lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei Delegati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti anche in seconda convocazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione può apportare allo Statuto le modifiche che si rendono necessarie a seguito di eventuali variazioni della Legge o della normativa secondaria di attuazione, nonché di richieste della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Tali modifiche vengono comunicate all'Assemblea ordinaria alla prima adunanza successiva alle modifiche stesse che dovrà tenersi entro tre mesi.

4. Le delibere aventi ad oggetto modifiche statutarie devono essere trasmesse, a cura del Presidente del Fondo, alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

Art. 31 – SCIoglimento DEL FONDO

1. Il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

2. Per deliberare lo scioglimento del Fondo occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati, anche in seconda convocazione.

3. L'Assemblea straordinaria con la delibera che determina lo scioglimento del Fondo stabilisce i criteri della liquidazione e nomina uno o più liquidatori per gli adempimenti di legge, determinandone i poteri.

4. In ogni caso i liquidatori provvedono all'intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica.

5. Per gli altri soggetti si applicano le disposizioni relative al:

- trasferimento ad una forma pensionistica complementare;
- riscatto della posizione individuale.

Art. 32 – NORMA FINALE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme di legge, ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed agli accordi collettivi di lavoro.